

REP. N. 14528

II ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP. N. 231 DEL 12.09.2007 ED AL I ATTO AGGIUNTIVO REP. N. 346 DEL 16.06.2011 TRA LA REGIONE CAMPANIA E IL CONSORZIO STABILE AEDARS SCARL IN LIQUIDAZIONE PER LE “OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI SARNO (SA). OPERE DI TIPO A-B1”. CIG n. 2509608209 e il CUP n. J62I04000210008.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di giugno, in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell'art 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 7 del 12.1.2015, del DPGRC n. 459 del 3.12.2013 e del DPGRC n. 182 del 2.10.2015, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell' art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 prot. n. 325212 del 22.5.2018 conservata agli atti dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del dott. Michele Palmieri, nato a

, Direttore generale della Direzione Generale per la Difesa del

Suolo e l'Ecosistema, in seguito denominata Direzione Generale, domiciliato per la carica presso la sede della Regione in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto aggiuntivo in virtù della carica rivestita, giusta DGR n. 210 del 18/4/2017 e n. 48 del 29/1/2018, nonché del DPGRC n. 66 del 28 aprile 2017. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013, prot. n. 188923 del 21.3.2018, conservata agli atti dell'Ufficio III "Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP" della Segreteria della Giunta Regionale;

2) il Consorzio Stabile Aedars scarl in liquidazione con l'autorizzazione all'esercizio provvisorio ex art. 2487 comma 1 lett. C codice civile, C.F. n.

di seguito denominato Consorzio, nella persona del Presidente del Collegio dei Liquidatori, nonché legale rappresentante Avv. Gaetano Cappellano Seminara, nato a _____, domiciliato per la carica presso la sede legale del Consorzio in Roma al viale Tiziano n. 2.

Verificata dalla Direzione Generale per l'Ambiente la regolarità della visura camerale del Consorzio n. T271143466 del 27.2.2018 tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che il Consorzio è iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 14.10.2003, codice fiscale n. _____ e R.E.A. n. RM _____.

Verificata dalla Direzione Generale per l'Ambiente la regolarità della visura camerale della Società consorziata I.M.P.E.R. s.r.l. esecutrice dei lavori (di seguito denominata Impresa Esecutrice) n. T271320035 del 28.2.2018 tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che l'Impresa esecutrice è iscritta

alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 10.7.1998 numero e codice fiscale e partita iva: () e R.E.A. n.

Verificata, altresì, la richiesta di informativa antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., inoltrata in data 4.4.2018 alla Banca Dati Nazionale Antimafia relativa al Consorzio al numero Protocollo RM UTG 128814.

Verificata, altresì, la richiesta di informativa antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., inoltrata in data 4.4.2018 alla Banca Dati Nazionale Antimafia relativa alla Impresa Esecutrice numero Protocollo NA UTG 89006.

Verificato altresì che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente atto aggiuntivo, unitamente al contratto principale e al primo atto aggiuntivo, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per il Consorzio rilasciato dall'INAIL, prot. n. 11132041 del 29.3.2018 (scadenza 27.7.2018), da cui risulta che la Società, alla data del rilascio, risulta in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società Imper s.r.l. rilasciato dall'INPS, prot. n. 10649392 del 10.5.2018 (scadenza 7/9/2018), da cui risulta che la Società, alla data del rilascio, risulta in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Verificato che la Direzione Generale ha dichiarato, con nota n. 307982 del 14.5.2018 che non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss.mm.ii. e che pertanto i relativi oneri della sicurezza sono pari a euro zero.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con Ordinanza commissariale n. 406 del 21.2.2006 del Commissario delegato ex OPCM 3270/03 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo delle “Opere di completamento della rete fognaria del comune di Sarno (SA). Opere di tipo A-B1”;
- con Ordinanza commissariale n. 593 in data 30.1.2007 del Commissario delegato per l’Emergenza socio idrogeografico ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno ex OPCM 3270/03, in seguito denominato del Commissario delegato ex OPCM 3270/03, sono stati approvati i verbali di gara rep. n. 167 del 4.5.2006, rep. n. 170 del 23.5.2006 e rep. n. 197 del 19.12.2006 dai quali risultava che l’appalto dei lavori era stato aggiudicato al Consorzio con il ribasso del 36,440%;
- con Ordinanza commissariale n. 790 del 3.12.2007 del Commissario delegato ex OPCM 3270/03 è stato approvato il contratto rep. n. 231 del 12.09.2007 per il prezzo a corpo e a misura di Euro 6.255.717,06 (seimilioniduecentocinquantacinquemilasettecentodiciassette/06) di cui Euro 5.873.143,14 (cinquemilioniottoecentosettantatrecentoquattro/14) per lavori e prestazioni espropriative ed Euro 382.573,92 (trecentottantaduemilacinquecentosettantatre/92) quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, oltre Iva come per legge;

- con Ordinanza commissariale n. 1352 del 11.03.2010 del Commissario delegato ex OPCM 3270/03 è stata approvata, in linea tecnica ed economica la perizia di variante e suppletiva relativa alle “Opere di completamento della rete fognaria del comune di Sarno (SA). Opere di tipo A-B1”;
- con contratto di affitto di ramo d'azienda rep. n. 9449 SI/T del 17.12.2008, la società COSEDIN s.r.l., in qualità di impresa consorziata che avrebbe dovuto eseguire i lavori, ha concesso in affitto all'impresa Tekno Ida s.r.l., il ramo d'azienda affinché quest'ultima eseguisse tutti i lavori;
- il Commissario delegato ex OPCM 3270/03, con nota n. prot. 14176/RFMS23 del 14.10.2009, ha preso atto del subentro della società Tekno Ida s.r.l., nella realizzazione dei lavori residui previsti e disciplinati dal contratto d'appalto rep. n. 231 del 12.9.2007;
- con nota prot. n. 1035/12.B16/ANT del 19.11.2010, la Prefettura di Caserta ha trasmesso l'informativa interdittiva antimafia per la ditta Tekno Ida s.r.l., che ha comportato l'esclusione dal Consorzio, formalizzata con Ordinanza n. 1525 del 15.3.2011 del Commissario delegato ex OPCM 3270/03, che provvedeva altresì alla sostituzione della società Tekno Ida s.r.l. con la società Silcei S.p.A.;
- con nota n. 388/SM/296 del 31.5.2011 il Consorzio ha comunicato la non idoneità all'affidamento delle opere relativamente alla società Silcei s.p.a., intendendo procedere con la sostituzione della stessa con la società SA.GIN. Costruzioni s.r.l., che ha ricevuto il nulla osta da parte del Commissario delegato ed è stata sottoposta alle verifiche di rito;
- con Ordinanza commissariale n. 1591 del 4.8.2011 del Commissario delegato ex OPCM 3270/03 è stato approvato l'atto aggiuntivo rep. n. 346 del

16.06.2011 al contratto rep. n. 231 del 12.09.2007 per il prezzo a corpo e a misura di Euro 6.742.029,10 (seimilionisettecentoquarantaduemila ventinove/10) di cui Euro 286.086,71 (duecentottantaseimilaottantasei/71) per lavori e a corpo e a misura, Euro 43.609,32 (quarantatremilaseicentonove/32) per prestazioni espropriative ed Euro 412.333,07 (quattrocentododicimilatrecentotrentatre/07) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre Iva come per legge;

- con Determinazione del Commissario dell'Agenzia Arcadis n. 536 del 14.10.2013 è stato disposto il recesso dal contratto con il Consorzio, interessato da informativa prefettizia interdittiva trasmessa dalla Prefettura di Roma acquisita in data 8.10.2013. In tale momento risultavano emessi n. 6 SAL per un avanzamento complessivo pari a Euro 4.556.961,07 (quattromilionicinquecentocinquantaseimilanovencentosessantuno/07) corrispondente al 65% dell'importo contrattuale e risultava sostanzialmente definita una Perizia di variante n. 2 in linea tecnica ed economica;

- con sentenza del Tar Lazio depositata il 9.03.2015 veniva annullata la predetta informativa prefettizia interdittiva e, su istanza del Consorzio, con determinazione n. 558 del 22.12.2015 veniva disposto il reintegro del Consorzio nel contratto e relativo atto aggiuntivo;

- con nota assunta al prot. n. 7763 del 6 luglio 2015 l'Avv. Cappellano Seminara comunicava di essere stato nominato Amministratore giudiziario del Consorzio con provvedimento del 18 giugno 2015 emesso dal Tribunale di Roma - Sezione per l'applicazione delle misure di Prevenzione R.G.M.P. n. 36/2015;

- con nota assunta al prot. n. 11310 del 7.10.2015, l'Amministratore giudiziario

ricostruiva le vicende giudiziarie che hanno caratterizzato la complessa evoluzione aziendale del Consorzio, dal sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. in data 2 marzo 2015, al decreto di fallimento emesso dal Tribunale di Roma del 12-14 maggio 2015, fino al successivo decreto di revoca del fallimento stesso in data 30 luglio 2015 da parte del Tribunale di Roma Sezione Fallimentare;

- con nota assunta al prot. n. 5431 del 2.5.2016 l'Amministrazione Giudiziaria del Consorzio, nel comunicare la revoca dell'assegnazione dei lavori alla Consorzata Sagin srl, ha evidenziato che al fine di acquisire la definitiva autorizzazione al completamento delle opere da parte del Giudice delegato ex art. 56 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (c.d. Codice Antimafia), avrebbe dovuto espletare tutte le verifiche contabili, di stato di consistenza, di effettiva e conveniente esecutività tecnico economica e temporale dell'opera;
- con nota prot. n. 6339 del 25.5.2016 l'Amministrazione Giudiziaria ha trasmesso parte degli aggiornamenti documentali finalizzati al definitivo reintegro del Consorzio nell'appalto;
- con nota prot. n. 8517 del 25.7.2016 l'Amministrazione Giudiziaria ha confermato la volontà di procedere con il completamento dei lavori, richiedendo all'Agenzia Arcadis un percorso condiviso volto alla ripresa dei lavori e al loro completamento;
- che in data 23.11.2016, in sede di riunione presso l'Agenzia Arcadis, è stata evidenziata ai rappresentanti del Consorzio la necessità impellente di conoscere le decisioni di competenza dell'Amministrazione Giudiziaria in merito alla prosecuzione dell'appalto risolto;
- con nota prot. n. 33 del 3.1.2017, in considerazione della improcrastinabile

necessità di completare le opere in argomento, aventi notevole rilevanza socio-economica-ambientale per il territorio servito, l'Agenzia Arcadis richiedeva nuovamente all'Amministrazione Giudiziaria di conoscere le determinazioni in merito alla prosecuzione dell'appalto, assegnando il termine ultimativo del 18.1.2017 per esprimerle;

- con nota assunta al prot. n. 222 del 12.1.2017 il Consorzio confermava la volontà di procedere con l'appalto della rete fognaria, preannunciando la designazione di una ditta consorziata per l'esecuzione;

- con nota assunta al prot. n. 1619 del 22.2.2017, il Consorzio ha comunicato all'Agenzia Arcadis che con delibera del proprio Comitato tecnico del 15.2.2017 è stata formalizzata l'assegnazione dei lavori alla Società Consorziata Imper s.r.l., di seguito, per brevità denominata Impresa Esecutrice, che assume, pertanto, il possesso e la custodia del cantiere, nonché la qualità ed il ruolo di impresa affidataria dell'esecuzione, anche ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e in osservanza del parere ANAC prot. AG 31/2010 del 22.7.2010;

- con nota prot. n. 1391 del 14.2.2017, su richiesta dell'Amministratore giudiziario del Consorzio, è stato prodotto il puntuale elenco dei documenti necessari per il reintegro definitivo nel contratto d'appalto;

- con nota assunta al prot. n. 1805 del 27.2.2017, il Consorzio ha trasmesso la documentazione relativa all'Impresa Esecutrice finalizzata all'inoltro dell'informativa antimafia da parte dell'Agenzia Arcadis alla Banca Dati Nazionale Antimafia;

- con nota assunta al prot. n. 2133 dell'8.3.2017, il Consorzio ha trasmesso la propria documentazione aggiornata finalizzata all'inoltro dell'informativa

- antimafia da parte dell'Agenzia Arcadis alla Banca Dati Nazionale Antimafia;
- con D.G.R. n. 261 del 15.5.2017, pubblicata sul BURC n. 43 del 29.05.2017, la Giunta regionale ha attribuito la titolarità dell'intervento in argomento, in sostituzione della sopprimenda Agenzia Arcadis, alla Direzione generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;
 - con decreto dirigenziale n. 156 del 7.7.2017 è stato reintegrato il Consorzio nel contratto e nell'atto aggiuntivo n.1;
 - con nota prot. n. 796663 del 4.12.2017 l'Ufficio Speciale Advocatura ha reso il prescritto parere sullo schema del presente contratto;
 - con decreto dirigenziale n. 274 del 28.7.2017 della Direzione Generale è stata approvata la seconda perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori unitamente al piano particellare d'esproprio, per il prezzo a corpo e a misura di Euro 7.285.344,77 (settemilioniduecentottantacinquemila trecentoquarantaquattro/77) di cui Euro 6.793.769,09 (seimilionisettecentonovantatremilasettecentosessantanove/09) per lavori e a corpo e a misura, Euro 49.885,20 (quarantanovemilaottocentottanta cinque/20) per prestazioni espropriative ed Euro 441.690,48 (quattrocentoquarantunomilaseicentonovanta/48) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre Iva come per legge ;
 - l'Impresa Esecutrice ha redatto il Piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 1 del presente contratto;
 - la copertura finanziaria del quadro economico delle "Opere di completamento della rete fognaria interna del comune di Sarno (SA). Opere di tipo A-B1" è attestata dal decreto dirigenziale n. 274 del 28.07.2017 per l'importo complessivo già approvato con Ordinanza commissariale n. 1719 del

28.12.2012 pari ad Euro 9.189.265,85, appostato sui capitoli di bilancio regionale n. 1541 e n. 1543.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto e parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata, in particolare:

1. l'offerta tecnica ed economica;
2. il Capitolato Speciale d'Appalto;
3. il Disciplinare di gara;
4. IIPV_Rel_00 Relazione d'inquadramento;
5. IIPV_Rel_01 Relazione generale illustrativa;
6. IIPV_Rel_02 Relazione idraulica;
7. IIPV_Rel_03 Relazione di calcolo strutturale dei micropali da realizzarsi sulla via Ticino e sulla Nuova Strada Provinciale;
8. IIPV_Rel_04 Relazione generale sull'esproprio e criteri adottati per la stima delle indennità;
9. IIPV_Rel_05 Particellare descrittivo di esproprio;
10. IIPV_Rel_06 Computo metrico;
11. IIPV_Rel_07_01 Aggiornamento Piano di Sicurezza al D. Lgs. 81/08 - relazione;
12. IIPV_Rel_07_02 Aggiornamento Piano di Sicurezza al D. Lgs. 81/08 - fascicolo dell'opera;
13. IIPV_Rel_07_03 Aggiornamento Piano di Sicurezza al D. Lgs.

81/08 e ss.mm.ii. - analisi e valutazione dei rischi;

14. IIPV_Rel_08 Schema di atto di sottomissione;
15. II_PV_00 quadro di unione con indicazione delle opere a farsi;
16. II_PV_01 stralcio planimetrico dei tratti compresi tra via Roma, corso Vittorio Emanuele e banchina dell'alveo Rio Palazzo;
17. II_PV_02 stralcio planimetrico e profilo longitudinale del tratto compreso tra i picchetti di progetto 66-32;
18. II_PV_03 stralcio planimetrico e profilo longitudinale del tratto compreso tra i picchetti di progetto 77-66;
19. II_PV_04 stralcio planimetrico e profilo longitudinale del tratto compreso tra i picchetti di progetto 22-33-66;
20. II_PV_05 attraversamento Rio Palazzo: stralcio planimetrico, sezioni trasversali, sezioni longitudinali e prospetto;
21. II_PV_06 attraversamento RFI: stralcio planimetrico, profilo longitudinale e sezioni trasversali;
22. II_PV_07 stralcio planimetrico e profilo longitudinale del tratto compreso tra i picchetti di progetto 32-153 "condotta premente";
23. II_PV_08 "condotta premente" - tratto 32-153: prospetto e sezione ponte con particolare dello staffaggio alla condotta;
24. II_PV_09 stralcio planimetrico dell'area oggetto dell'intervento: planimetria di progetto – via Ticino;
25. II_PV_10 stralcio planimetrico e profilo longitudinale del tratto compreso tra i picchetti di progetto 46-44;
26. II_PV_11 stralcio planimetrico e profilo longitudinale del tratto compreso tra i picchetti di progetto 48a-47;

27. II_PV_12 stralcio planimetrico e profilo longitudinale del tratto compreso tra i picchetti di progetto 44-45-47-47a-159;
28. II_PV_13 palificata di micropali da eseguirsi sul tratto compreso tra i picchetti 44-45-47-47a-159 – particolari costruttivi e distinta delle armature;
29. II_PV_14 stralcio planimetrico e profilo longitudinale del tratto compreso tra i picchetti di progetto 153-37 - “Nuova Strada Provinciale”;
30. II_PV_15 palificata di micropali da eseguirsi sulla Nuova Strada Provinciale - tratto compreso tra i picchetti 153-37- particolari costruttivi e distinta delle armature;
31. II_PV_16 Prolungamento via Ticino - tratto 44-45-47-47a-159- particolare grafico di esproprio;
32. II_PV_17 Prolungamento via Ticino - tratto 44-45-47-47a-159 particolare grafico di esproprio.

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso la Direzione Generale, non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti, ad eccezione: del Capitolato speciale di appalto (allegato 1), dell'elenco prezzi (allegato 2), e del cronoprogramma (allegato 3).

Art. 2 - Norme regolatrici

L'esecuzione del presente atto aggiuntivo è regolata, oltre che da quanto disposto dal medesimo, dal Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dalla Legge regionale n. 3/2007, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni

normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto

La Regione offre al Consorzio in liquidazione, che accetta, l'affidamento dei lavori e delle prestazioni delle Opere di completamento della rete fognaria interna del comune di Sarno (SA). Opere di tipo A-B1” che restano confermate in quelle descritte negli elaborati tecnici allegati al contratto originario e nel primo atto aggiuntivo con le modifiche e le integrazioni che, previste nella seconda perizia di variante oggetto del presente atto aggiuntivo, sono descritte e rappresentate negli elaborati di cui all'articolo 1 del presente contratto.

I predetti elaborati, già visti per accettazione dal direttore tecnico del Consorzio e dal legale rappresentante della Impresa Esecutrice, integrano ovvero annullano e sostituiscono, per quanto in contrasto con le indicazioni nei medesimi riportate, i corrispondenti e/o analoghi elaborati contrattuali.

Il rappresentante legale del Consorzio, nonché amministratore giudiziario assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori previsti nella perizia di variante secondo i disegni e le indicazioni contenute negli elaborati tecnici nella perizia stessa.

I lavori contemplati nella suddetta perizia di variante saranno eseguiti secondo le modalità e agli stessi prezzi unitari, patti e condizioni fissati nel contratto principale, nell'atto aggiuntivo, nella perizia di variante n. 2.

La Regione prende atto ed accetta che il Consorzio ha assegnato l'esecuzione dei lavori, con l'autorizzazione espressa del Giudice delegato alla misura di prevenzione, alla Impresa Esecutrice la quale, pertanto, assume il possesso e la custodia del cantiere nonché la qualità ed il ruolo di impresa affidataria

dell'esecuzione anche ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., in osservanza del parere ANAC prot. AG31/2010 del 22.7.2010 con tutte le conseguenze di legge.

Art. 4 - Tempi per l'esecuzione di lavori

Per l'esecuzione dei lavori, tenuto conto delle sospensioni operate nonché dell'art. 16 del Capitolato speciale di appalto (che dispone che con la ripresa delle lavorazioni parzialmente sospese il termine contrattuale venga incrementato, su istanza dell'Impresa soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per il completamento di tutte le opere, indipendentemente dalla durata delle sospensioni, tenuto altresì conto del cronoprogramma allegato alla presente perizia di variante), è concesso un maggior tempo contrattuale di 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di ripresa totale dei lavori.

Entro tale termine, il Consorzio deve ultimare tutti i lavori descritti negli elaborati tecnici allegati al contratto originario e nell'atto aggiuntivo con le modifiche e le integrazioni previste nella seconda perizia di variante oggetto del presente atto aggiuntivo, secondo il cronoprogramma allegato.

Art. 5 - Corrispettivi e pagamenti

L'importo complessivo dei lavori e delle prestazioni in appalto a seguito della presente perizia ammonta a netti euro 7.285.344,77 (euro settemilioniduecentottantacinquemilatrecentoquarantaquattro/77) di cui euro 441.690,48 (euro quattrocentoquarantunomilaseicentonovanta/48) quali oneri relativi alla sicurezza ed euro 49.885,20 (quarantanovemilaottocentottantacinque/20) quale corrispettivo a corpo per

prestazioni espropriative, oltre I.V.A.

Le lavorazioni eseguite, per la parte di lavori a corpo, saranno annotate su apposito libretto delle misure dal quale, in occasione degli stati di avanzamento e per ogni categoria omogenea di lavoro, saranno dedotte le aliquote da contabilizzare, secondo l'incidenza elencata nel computo metrico allegato alla II perizia di variante. La rata minima di acconto resta stabilita in euro 250.000. (duecentocinquantamila/00).

Ad ultimazione dei lavori sarà possibile l'emissione dell'ultimo stato di avanzamento lavori indipendentemente dall'importo della rata di acconto. Gli importi saranno pagati al Consorzio sul conto corrente indicato nella nota prot. n. 67540 del 30.01.2018 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 sottoscritta dal Presidente del Collegio dei Liquidatori, a fronte dell'emissione di regolari fatture conseguenti all'emissione dei certificati di pagamento e agli stati di avanzamento dei lavori, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato. Ai fini fiscali il presente atto comporta l'aumento dell'importo contrattuale di netti Euro 543.315,67 (cinquecentoquarantatremilatrecentoquindici/67).

Art. 6 - Cauzione

La Regione dà atto che il Consorzio ha prestato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente atto aggiuntivo, mediante appendice di variazione n. 3 del 5.6.2017 emessa da Generali Spa agenzia di Conegliano alla polizza fidejussoria n. 278800231 emessa il 20.4.2007 da Generali SpA Agenzia di Taranto, per un importo pari ad Euro 758.972,73 (settecentocinquantottomilanovecentosettantadue/73) corrispondente al 27,92% del corrispettivo di contratto. Tale polizza esclude

espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Consorzio, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto a rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fidejussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Consorzio per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso il Consorzio è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società.

Art. 7 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Salve le ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del c.c., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per grave inadempimento

o per grave ritardo nell'esecuzione dei lavori accertato dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento.

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo dell'ipotesi di inadempimento in questo contemplata, previa necessaria comunicazione, indirizzata al Consorzio e da trasmettersi a mezzo pec, della dichiarazione negoziale contenete la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Nel caso di risoluzione contrattuale la Regione avrà diritto di procedere alla sospensione dei pagamenti, avrà altresì diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere, affidando ad altri la prestazione o la sua parte residua in danno dell'inadempiente.

Art. 8 - Recesso

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi al Consorzio a mezzo pec.

Dalla data d'efficacia del recesso il Consorzio dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso della Regione, il Consorzio ha diritto al pagamento di quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Consorzio rinuncia, ora per allora, a qualsiasi diversa pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore del Consorzio o il direttore tecnico del Consorzio siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, il Consorzio ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 9 - Ritardi nelle prestazioni e penali

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di ripresa totale dei lavori. Per ogni settimana di ritardo, o frazione di essa, sul termine ultimo per l'esecuzione dei lavori è stabilita una penale pari allo 0,07% (zerovirgolazerosetteper cento) dell'importo del conto finale dei lavori.

La penale di cui al punto precedente, in aderenza al contratto d'appalto art. 8 e all'atto aggiuntivo n. 1, sarà applicata nel limite massimo del 10% dell'importo del conto finale dei lavori, salvo il riconoscimento dei maggiori danni. In caso di grave ritardo, si farà luogo alla risoluzione del contratto in danno del Consorzio.

Art. 10 - Clausola di manleva

Il Consorzio si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da ogni

responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone e cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni di contratto. Resta inteso che il personale impiegato del Consorzio e dell'Impresa Esecutrice non avrà nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

Il Consorzio ha costituito una polizza assicurativa C.A.R. con la compagnia Generali Assicurazioni n. 378751212, con scadenza 11.12.2019 (agenzia Conegliano 059 00).

Art. 11 - Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del contratto sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalla parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 co. 2 cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 12 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra Regione e Prefettura di Napoli in data 1/08/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, i contraenti si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., il Consorzio ha comunicato con nota assunta al prot. n. 67540 del 30.1.2018 il conto corrente bancario e il soggetto delegato ad operare sul conto corrente medesimo. Il Consorzio si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari.

In relazione a ciascuna transazione, su ogni strumento di incasso o di pagamento deve essere riportato il CIG n. 2509608209 e il CUP n. J62I04000210008 relativi all'appalto oggetto del presente contratto.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 *bis* della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto. Il Consorzio si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Il Consorzio, eventuali subappaltatori o subcontraenti che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Regione. Il Consorzio si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

La Regione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, la Regione si obbliga a trasmettere, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, e ss.mm.ii. attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che la Regione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. Il Consorzio è obbligato a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 13 - Codice di Comportamento

Il Consorzio si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 544 del 29.8.2017 pubblicata sul B.U.R.C. n. 74, del 9 ottobre 2017. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della

Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 14 - Imposte e spese

Sono a carico del Consorzio le spese di bollo e registrazione del presente atto aggiuntivo, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'IIVA, che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e bollo saranno versate in modalità telematica, ad eccezione degli allegati per i quali l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente atto aggiuntivo viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, co. 14, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da ventidue pagine, di cui ventuno pagine per intero e l'ultima pagina soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f), del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. c.d. Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. c.d. Codice dell'amministrazione digitale (CAD).